



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI MILANO

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>PINTO</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SIFFREDI</u>	<u>CLAUDIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SEREGNI</u>	<u>MARINA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 5791/13 depositato il 13/06/2013
  - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRO 2003 SANZIONI
  - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRO 2004 SANZIONI
  - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRO 2005 SANZIONI
  - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRO 2006 SANZIONI
  - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00019/2013 IRPEF-ALTRO 2007 SANZIONI
  - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00020/2013 IRPEF-ALTRO 2008
  - avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° T9BIRMD00020/2013 IRPEF-ALTRO 2009
- contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
NORO DR. STEFANO

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 5791/13

UDIENZA DEL

28/09/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

8260/18/15


PRONUNCIATA IL:

28/9/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

20/10/15

Il Segretario

  
Il Segretario  
Pasquale Picciotto

## FATTO (RGR 5791/13)

ricorre contro AE riguardo agli atti di irrogazione delle sanzioni per i periodi dal 2003 al 2007 e dal 2008 al 2009 riguardo alla Lista Falciani per avere omesso l'indicazione del quadro RW in relazione al fatto che deteneva capitali all'estero in una banca svizzera HSBC di Ginevra.

La ricorrente sostiene che

- nel merito era solo procuratore sul conto intestato al marito in caso di decesso o di incapacità di agire del coniuge, gli poteva subentrare come si evince dalla lettera della banca ginevrina
- concretamente non ha operato né telefonicamente o né per iscritto sul conto del marito.

Pertanto il ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati.

Gli accertamenti e le controdeduzioni mettono in luce che la ricorrente, in qualità non di correntista ma di procuratore, doveva compilare sempre il quadro RW.

Inoltre la Cassazione ha messo in evidenza il fatto che deve compilare il quadro RW non solo l'intestatario del conto estero ma anche colui che può disporre del conto per normali operazioni.

## DIRITTO

In tema di rilevazione a fini fiscali di trasferimento da e per l'estero di capitali e titoli, è tenuto all'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art.4 D.L.167/90 non solo l'effettivo beneficiario di investimenti o di attività di natura finanziaria all'estero, ma anche colui che abbia la detenzione e/o disponibilità di capitali non propri con l'eventuale scopo di trasferirli all'effettivo beneficiario o gestirli per suo conto.

Nel caso specifico, come risulta dal documento proveniente dalla banca svizzera HSBC e allegato al ricorso, la ricorrente figurava come procuratore del conto unicamente nel caso di decesso del marito oppure nel caso interdizione dello stesso e quindi non aveva la disponibilità di movimentare di conto, come è realmente accaduto.

Inoltre l'Ufficio ha affermato che la Cassazione ha messo in evidenza il fatto che deve compilare il quadro RW non solo l'intestatario del conto estero ma anche colui che può disporre del conto per normali operazioni ma nel caso di specie la sig.a Viganò non aveva per nulla la disponibilità sul conto del marito come sopra evidenziato.

Conseguentemente appare legittima la non inclusione nella dichiarazione eventualmente presentata del quadro RW per gli anni accertati.

Pertanto il ricorso può essere accolto e le spese di lite, per la particolarità del caso, sono compensate.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 28.09.15

Il Relatore

C. Siffredi  


Il Presidente

F. Pinto  
